




SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO "M. Montessori – V. Bilotta"

Cod. Mecc. BRIC832009 - C.F. 91071290745
CIRCOLO DIDATTICO "M. Montessori" – Viale Lilla – Tel. 0831841958 - Cod. Mecc. BREE83201B
SCUOLA MEDIA "V. Bilotta" – Via Mazzini 2 – Tel 0831841608 Cod. Mecc. BRMM83201A

Sede Uffici: Viale V. Lilla – Tel. 0831841958 Fax 0831099025

**e.mail: bric832009@istruzione.it
pec: bric832009@pec.istruzione.it
Sito: <http://www.secondocomprendivo.edu.it>
72021 - Francavilla Fontana (Br)**



Al personale scolastico

Albo

Oggetto: Obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021 e proroga del certificato di esenzione

Con la presente si comunica che con decreto-legge 172/2021, recante *"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"*, è stato esteso, **a far data dal 15 dicembre 2021, l'obbligo di vaccino anti COVID-19 a tutto il personale scolastico.**

L'obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità (min. 5- max. 9 mesi) della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2, D.L. 172/2021.

Il contenuto dell'obbligo vaccinale (precisato dall'art. 3-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 - pure introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172) comprende quindi *"il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute"*. La somministrazione della dose di richiamo2 deve essere effettuata *"entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19"*.

Si ribadisce che l'adempimento dell'obbligo vaccinale, previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo.

OMISSIONE OBBLIGO VACCINALE

L'art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall'art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19.

In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della



retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021

VERIFICA DELL'OBBLIGO VACCINALE

I Dirigenti Scolastico assicurano il rispetto dell'obbligo e verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Nei casi in cui, dalle verifiche effettuate, non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, gli interessati saranno invitati a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante, in alternativa:

- a. l'effettuazione della vaccinazione
- b. il differimento o l'esenzione dalla vaccinazione
- c. la prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito
- d. l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione (caso c), il Dirigente scolastico invita l'interessato a presentare, **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE

Nel caso di mancata presentazione della documentazione relativa alla effettuazione/richiesta di vaccinazione ovvero di esenzione/differimento dalla stessa o di insussistenza dei presupposti, il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta al lavoratore.

L'atto di accertamento determina, in capo al lavoratore:

- **l'immediata sospensione dal lavoro;**
- **il diritto alla conservazione del posto di lavoro;**
- **nessuna conseguenza disciplinare;**
- **la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati;**

La sospensione dal servizio è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo nei termini previsti e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.L.26 novembre 2021.

SANZIONI

Il Decreto all'art. 2 comma 4 conferma la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Dirigente Scolastico per omesso controllo. L'Ufficio competente all'accertamento della violazione è l'Ufficio Scolastico Regionale, l'importo della sanzione oscilla dai 400 a 1000 euro ed è irrogata dal Prefetto.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 art.2 del D.L. 172 del 26.11.21 è punito con sanzione da parte del Prefetto di cui al comma



6, stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordini di appartenenza.

- Allegato D.L. 172 del 26.11.2021
- Circolare n. 53886 del 25/11/2021
- Nota 1889 del 07/12/2021

Il Dirigente Scolastico
Tiziano FATTIZZO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Tiziano FATTIZZO
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amm.ne Digitale
e normativa connessa
14/12/2021 15:36:20

